



## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVVOCATO BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 11/2022

In seguito alla segnalazione, inviata a mezzo mail dal CR Veneto in data 29.4.2022 e inoltrata per competenza a questo Giudice in data 3/4.5.2022, avente ad oggetto la relazione del PdG con allegata denuncia, datata 25 aprile 2022, del sig PAOLO TIARCA, tessera fise istruttore n. 10918, relativa a fatti accaduti durante il concorso S.O.Ippico Nazionale A\* tenutosi ad Albarella dal 23 al 25 aprile 2022, veniva aperto procedimento disciplinare a carico di Bettella Mario tesserato Fise e proprietario del maneggio in cui si stava svolgendo il concorso.

Il denunciante, sig. Tiarca, segnalava che il sig. BETTELLA MARIO si sarebbe rivolto in campo prova, più volte, nei confronti degli allievi, << in modo offensivo e con toni arroganti e aggressivi>> e nei confronti di un genitore che, per errore, era entrato nella zona interdetta al pubblico <<oltre ad un linguaggio offensivo e volgare arrivava all'aggressione fisica>>.

A ciò si aggiungeva che nella sua relazione il PdG, sig. Gianni Zanet, faceva riferimento a un diverbio che sarebbe intercorso tra il Bettella e una persona del pubblico che cercava di passare in una zona interdetta. Nella relazione del Presidente Zanet si legge essersi trattato di << litigio dai toni accesi e reciproci atteggiamenti aggressivi>> al quale avrebbe assistito personalmente solo nella parte finale << quando il signore del pubblico si è allontanato>>.

Alla relazione del PdG era allegata anche una memoria a firma del Bettella, mediante la quale egli ammetteva di avere avuto un acceso diverbio con "un signore" che stava oltrepassando la sbarra delimitante area interdetta e che il detto soggetto, che non viene identificato, si sarebbe rivolto a lui con gesti maleducati e con atteggiamento provocatorio e minaccioso, costringendolo ad una reazione consistita nell'averlo "redarguito" e allontanato da sé.

Considerato quanto sopra veniva comunicata apertura di procedimento disciplinare e pervenivano nei termini assegnati memorie difensive del sig. Bettella.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La denuncia del tesserato Tiarca riporta due profili che potrebbero assumere rilevanza dal punto di vista disciplinare: da una parte, il fatto che il Bettella, durante il concorso, si sarebbe rivolto ai suoi allievi in campo prova in modo offensivo e arrogante, dall'altra, il fatto che il medesimo

Bettella si sarebbe rivolto, nei confronti di un genitore/spettatore, con linguaggio offensivo e volgare, arrivando all'aggressione fisica.

Sotto il primo profilo si rileva una generale carenza di interesse del denunciante, nonché l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio e di denuncia da parte dei soggetti che sarebbero stati destinatari del comportamento presuntivamente offensivo del Bettella.

Non si registra alcuna doglianza a carico del Bettella da parte dei suoi allievi, pertanto non si ritiene che tale profilo possa assurgere a rilevanza disciplinare.

Diversa la considerazione da svolgere in relazione al comportamento addebitato al sig. Bettella nei confronti del genitore e/o comunque del soggetto che intendeva introdursi nella zona interdetta del maneggio, con il quale non è contestato sia nato un diverbio.

Il sig. Bettella sostiene di essere stato provocato e di essere stato costretto ad assumere un atteggiamento difensivo in seguito alle minacce ricevute da tale soggetto.

Tuttavia di tale atteggiamento provocatorio non viene fornita alcuna prova. In atti non sono state prodotte dichiarazioni testimoniali ma unicamente i documenti di identità dei presunti testimoni e non ne è stata richiesta formale escussione nella memoria.

Non si può però sottacere che sia stato riportato dal Presidente di Giuria nella propria relazione il fatto che vi sia stato un diverbio tra il sig. Bettella e un soggetto del pubblico e che tale diverbio avrebbe assunto toni "accesi" e "atteggiamenti aggressivi".

Orbene è chiaro ed evidente che, a parte le personali valutazioni del sig. Zonet sui fatti, che non assumono alcuna rilevanza in quanto la valutazione è rimessa agli Organi di Giustizia, sta la circostanza che egli abbia riferito di un comportamento disciplinarmente rilevante a carico di un tesserato e che si è svolto in parte in sua presenza. Tale comportamento è peraltro confermato dalla denuncia del tesserato Tiarca. Considerata la fede privilegiata questo Giudice deve valutare il comportamento del tesserato alla luce dei principi di giustizia sportiva e del codice di comportamento Coni, nonché contestare la recidiva ai sensi dell'art. 13.4 R.G. per la condanna riportata dal Bettella nel procedimento n. 9/2021. A tal fine tuttavia rileva quanto disposto all'art. 13.1 nella determinazione della misura della sanzione, posto che il comportamento addebitato all'incolpato, come detto, è risultato provato, ma non adeguatamente circostanziato.

#### PQM

Applica al tesserato **BETTELLA MARIO** la sanzione dell'ammenda di euro 250,00 di cui all'art. 6.1 -III- del Regolamento di Giustizia;

Con espresso avvertimento che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte è sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione; il mancato pagamento delle ammende inflitte, dopo un mese dalla comunicazione delle stesse, salvo il caso di sospensione dell'efficacia

esecutiva della decisione ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del Regolamento, costituisce illecito disciplinare a seguito del quale, anche su comunicazione della Segreteria Generale, il Procuratore Federale provvede all'instaurazione di nuovo procedimento.

**MANDA**

Alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione all'interessato e di curarne la pubblicazione.

Roma, lì 16 MAGGIO 2022

il Giudice Sportivo Nazionale  
F.to Avv. Bianca Magarò